

(N. 1112)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(LAGORIO)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

**col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

(V. Stampato Camera n. 2310)

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 gennaio 1985*

**Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, è istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'Anno europeo della musica dall'apposito Comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1982.

Il fondo è destinato:

1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal Comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali;

2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati;

3) all'attività promozionale dell'Anno europeo della musica;

4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca;

5) alle esigenze di funzionamento del Comitato secondo le modalità che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per il raggiungimento delle suddette finalità possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il Comitato di cui al primo comma.

## Art. 2.

All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.